



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Via Folgore n.15 - 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364 22466 – 0364 326203 Fax : 0364 320365

e-mail: info@liceogolgi.it

Regolamento sull'organizzazione e gestione della vigilanza degli studenti

INDICE

FONTI NORMATIVE	4
I PARTE: NORME GENERALI DI VIGILANZA.....	5
1.1. DURATA OBBLIGO VIGILANZA	5
1.2. SOGGETTI COINVOLTI	5
1.3. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO	5
1.4. ORARIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE	5
1.5. ENTRATA STUDENTI.....	5
1.6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI	6
1.7. ASSENZA DOCENTE.....	6
1.8. PRESENZA DI ESPERTI ESTERNI	6
1.9. DOCENTI DI SOSTEGNO, EDUCATORI ED ASSISTENTI AD PERSONAM.....	6
1.10. AVVICENDAMENTO INSEGNANTI	7
1.11. SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI.....	7
1.12. INTERVALLO	7
1.13 USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ	8
1.14. SPOSTAMENTI DEGLI STUDENTI DISABILI	9
1.15. SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO	9
1.16. ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO	9
1.17. ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE.....	10
1.18 ATTIVITÀ POMERIDIANE	10
1.19. SCIOPERO E ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE.....	10
1.20. ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO	10
1.21. MALORI E INFORTUNI	10
1.22. EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO	11
II PARTE: NORME PER LA VIGILANZA IN PALESTRA.....	11
2.1. ACCESSO ALLE PALESTRE	11
2.2. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO.....	11

2.3. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI.....	12
2.4. ESONERO DALLE ATTIVITÀ	12
III PARTE: REGOLE PER LA VIGILANZA NEI LABORATORI.....	12
3.1. ACCESSO ED UTILIZZO DEI LABORATORI	12
3.2. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO	13
3.3. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI.....	14
IV PARTE: REGOLE DI VIGILANZA PER ATTIVITÀ FUORI SEDE	14
4.1. ATTIVITÀ FUORI SEDE E PARTECIPANTI.....	14
4.2. OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE	14
4.3. OBBLIGHI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI.....	15
4.4. OBBLIGHI ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI.....	15
4.5. INFORTUNIO O MALATTIA.....	15
4.6. NORME SPECIFICHE PER STAGES LINGUISTICI ALL'ESTERO	15
4.7. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E POSSIBILI SANZIONI	15
4.8. CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARI E ASSUNZIONE DI FARMACI.....	16

FONTI NORMATIVE

- Art. 28 Costituzione italiana: i funzionari e i dipendenti dello stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti o per atti omissivi.
- Art. 25 del D.lgs n.165/2001: stabilisce che al Dirigente Scolastico competono obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidenti per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs. 297/94, art.10, lett.a
- Art. 61 della Legge n.312/1980 (parzialmente trasfuso nell'art. 574 del T.U./1994: la vigilanza è un obbligo che ricade in via primaria sul personale docente, ma coinvolge anche il dirigente e il personale ausiliario, nonché gli organi collegiali della scuola che ne devono regolare l'esercizio.
- Artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80: fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi.
- Art. 2048 , 3° c . del Codice Civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.
- Artt. 2047 e 2048 Codice Civile: il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).
- Art. 99 del R.D. 965/24: i docenti sono tenuti alla vigilanza durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola;
- Art. 28 del CCNL del 29/11/2007: Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni... durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
- Art. 29 del CCNL del 29/11/2007: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".
- Tabella A – Profili di area del personale ATA, CCNL 2007: il collaboratore scolastico “....E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti....”
- Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623: l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio

I PARTE: NORME GENERALI DI VIGILANZA

1.1. DURATA OBBLIGO VIGILANZA

Le responsabilità connesse all'esercizio della vigilanza sugli alunni perdurano per l'intero arco temporale in cui gli alunni partecipano alla vita della scuola, anche durante le attività extracurricolari (ricreazione, progetti/attività pomeridiani) e concernono sia i danni dall'alunno eventualmente arrecati a terzi che i danni cagionati a se stesso.

1.2. SOGGETTI COINVOLTI

La vigilanza è un obbligo che ricade in via primaria sul personale docente, ma coinvolge anche il dirigente e il personale ausiliario, nonché gli organi collegiali della scuola che ne devono regolare l'esercizio.

1.3. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

In materia di vigilanza sugli studenti, vi è una responsabilità civile e patrimoniale, che comporta anche la presunzione di una “culpa in vigilando” in caso di negligente adempimento dell’obbligo di vigilanza.

1.4. ORARIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE

La Scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati.

L’orario delle attività viene stabilito dal Consiglio di Istituto e viene reso pubblico dal Dirigente Scolastico. Quello attualmente in vigore va dalle ore 8,00 alle ore 12,00/13,00/14,00 a seconda del quadro orario settimanale dei vari indirizzi e delle varie classi.

1.5. ENTRATA STUDENTI

L’entrata ufficiale negli spazi della scuola è fissata alle 7,55; in corrispondenza dei punti di accesso viene garantita la sorveglianza da parte di collaboratori scolastici.

Al fine di evitare che gli studenti che arrivano presto per esigenze di trasporto rimangano all'esterno esposti al freddo e alle intemperie, viene consentito loro di entrare nell’edificio a partire dalle ore 7,35, sostando nell’atrio o nei corridoi adiacenti alle proprie aule, dove vengono sorvegliati dai collaboratori scolastici presenti nei vari settori. Alle ore 7,55 gli studenti possono entrare nelle proprie aule, dove vengono accolti e sorvegliati dai docenti in servizio alla prima ora. In caso di assenza o di ritardo dei docenti, la vigilanza va assicurata dai collaboratori scolastici presenti nei vari settori.

È vietato utilizzare, da parte degli studenti, le scale antincendio per accedere o uscire dai locali scolastici.

Va esercitato, da parte dei collaboratori scolastici, un controllo sulle persone estranee (genitori, rappresentanti di case editrici, fornitori...) che entrano negli edifici. In caso di persone non conosciute, i collaboratori richiedono loro l’identità e li accompagnano negli uffici di competenza. I docenti, in caso di ritardo o di assenza, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva e comunque entro le ore 7,50 in Segreteria e vengono sostituiti da insegnanti a disposizione. Fino all’arrivo del sostituto, il Collaboratore Scolastico in servizio nel reparto esercita la vigilanza.

Comunque, in caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente segnalati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio del Personale.

1.6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

L'obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività extracurricolari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall'Istituto.

Durante le attività didattiche ogni docente vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

I collaboratori scolastici esercitano attivamente la sorveglianza negli spazi loro affidati.

In nessun caso la classe, soprattutto se comprende alunni minorenni, può rimanere incustodita. Il Docente è responsabile degli infortuni o dei danni che dovessero essere compiuti da un alunno, nel caso lasciasse incustodita la classe.

Qualora il docente in servizio abbia necessità di lasciare momentaneamente l'aula per comprovare e urgenti necessità, è tenuto a comunicare l'assenza momentanea al Collaboratore Scolastico in servizio nel reparto, il quale provvederà nel frattempo alla vigilanza sulla classe.

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti), tranne in casi particolari autorizzati dal docente stesso. Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza, il quale provvederà ad accertare la presenza dell'alunno/a e a sollecitare il suo rientro in aula.

Non è consentito agli studenti recarsi al bar durante lo svolgimento delle lezioni.

Qualora uno studente non stia bene, può chiedere al docente di uscire dall'aula, recandosi dai collaboratori, i quali provvederanno ad accompagnarlo nell'ambulatorio scolastico, dove verrà assistito da uno di loro appositamente incaricato; se il malore è lieve e se opportuno, questi provvederà a preparare un infuso; se il malore fosse grave, i collaboratori informeranno l'ufficio didattica che provvederà a chiamare i genitori affinché vengano a ritirare il figlio.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, corsi di italiano per stranieri, sportelli di recupero, ecc..), l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro di classe.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile della succursale, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

1.7. ASSENZA DOCENTE

In caso di assenza del docente, ove non ne sia possibile la sostituzione, gli studenti, divisi in gruppi, verranno assegnati ad altre classi, al fine di garantire comunque la vigilanza su di essi.

1.8. PRESENZA DI ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

1.9. DOCENTI DI SOSTEGNO, EDUCATORI ED ASSISTENTI AD PERSONAM

Gli insegnanti di sostegno e gli educatori o assistenti cui sono affidati, dentro e fuori dell'aula, studenti con disabilità impossibilitati ad autoregolarsi, sono responsabili della loro vigilanza per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

1.10. AVVICENDAMENTO INSEGNANTI

Al cambio dell'ora gli studenti debbono rimanere nell'aula.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i Docenti e per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del Docente sulla classe. I Docenti sono tenuti ad effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l'avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali emergenze.

Il Docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

I Collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle aule, sono tenuti ad accertare eventuali ritardi o assenze di docenti, provvedendo ad avvisare l'ufficio personale della Segreteria e a garantire la sorveglianza fino all'arrivo del docente.

1.11. SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di aula, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio.

Ciascun docente che, al cambio dell'ora, accoglie gli studenti in aula è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l'eventuale ritardo.

Lo spostamento degli studenti dalla propria aula per recarsi a svolgere le attività programmate nei laboratori e nella palestra deve avvenire sotto la sorveglianza dei docenti a cui è stata assegnata la classe.

1.12. INTERVALLO

La durata dell'intervallo è di 15 minuti, dalle ore 10,55 alle ore 11,10, e viene scandita, all'inizio e al termine, dal suono della campanella.

Date la complessità degli edifici - in particolare di quello della sede centrale che presenta vari spazi anche all'aperto -, la presenza del servizio bar in entrambi le sedi e la necessità da parte di alcuni docenti di spostarsi nell'altra sede (centrale/succursale) in quanto impegnati nell'ora successiva, la gestione della vigilanza durante l'intervallo risulta complessa e particolarmente delicata, tenuto conto anche del fatto che gli studenti si spostano in vari spazi degli edifici e possono assumere comportamenti più liberi.

In nessun caso gli studenti, pur sparsi nei vari spazi disponibili, possono rimanere senza sorveglianza da parte del personale docente e/o ausiliario.

Al fine di assicurare un servizio di vigilanza rispondente alle esigenze - visto, tra l'altro, il numero elevato del personale che è necessario coinvolgere -, è vietato, durante l'intervallo, l'uso delle aule da parte degli studenti e degli insegnanti impegnati nella sorveglianza; l'accesso ad esse, che in tale periodo vengono chiuse, è consentito agli studenti unicamente per depositare o prelevare oggetti che servano e per il tempo strettamente necessario, in modo da evitare che si trovino senza sorveglianza.

Nella sede succursale, inoltre, gli studenti utilizzano solo gli spazi interni all'edificio; non possono, pertanto, uscire in cortile sia perché non è recintato sia perché sarebbe impossibile predisporre l'organizzazione di un adeguato servizio di vigilanza.

Durante l'intervallo gli studenti possono recarsi al bar posto a pianterreno e, nel caso della sede centrale, nei cortili adiacenti l'Istituto, ma non all'esterno della recinzione che li delimita.

Il Piano di sorveglianza coinvolge sia personale docente (in particolare coloro che sono impegnati alla terza ora e, in misura inferiore, anche quelli della quarta ora) sia personale ausiliario (collaboratori scolastici). In punti visibili, in ogni settore in cui ha luogo la ricreazione, viene affisso il piano settimanale del personale impegnato nei compiti di vigilanza.

Il piano di sorveglianza, che ogni anno va personalizzato con l'individuazione dei soggetti preposti nei vari settori sulla base degli orari effettivi degli insegnanti e del personale ausiliario, prevede la copertura dei seguenti spazi, numero e tipologia del personale impegnato:

SPAZI BIENNIO	Docenti	Collaboratori scolastici
PRIMO PIANO - CORRIDOI E ATRIO CENTRALE	4	
SECONDO PIANO - CORRIDOI E ATRIO CENTRALE	4	
PIANO TERRA - CORRIDOIO E BAR	2	
SCALE (pianerottoli)		2
SPAZI TRIENNIO	Docenti	Collaboratori scolastici
SECONDO PIANO - CORRIDOIO	3	
SECONDO PIANO - SCALE + BAGNI		1
PRIMO PIANO (CORRIDOIO NORD)	2	
PRIMO PIANO (CORRIDOIO EST + SCALA ENTRATA)	2	
PRIMO PIANO (CORRIDOIO OVEST + SCALA BIBLIOTECA)	1	
PRIMO PIANO (BAGNI + SCALA CENTRALE)		1
PRIMO PIANO (SCALE PARCHEGGIO -ZONA FUMATORI)		1
PIANO RIALZATO (BIBLIOTECA + APERTURA BIBLIOTECA)	1	
PIANO TERRA (CORRIDOIO NORD)	2	
PIANO TERRA (ATRIO CENTRALE)	1	
PIANO TERRA (ANFITEATRO ESTERNO)	1	
PIANO TERRA (BAGNI + SCALE PALESTRA)		1
CORRIDOIO PALESTRA	1	
BAR (INTERNO)	1	
BAR (ESTERNO - CANCELLA ENTRATA)	1	
ESTERNO PARCHEGGIO NORD (ZONA FUMATORI)	1	

Tutto il personale coinvolto nel piano di sorveglianza è tenuto a svolgere scrupolosamente il proprio compito, al fine di evitare, per quanto è possibile, che si verifichino danni alle persone, all'arredo, alle attrezzature e alle strutture dovuti a comportamenti scorretti da parte degli studenti, imputabili ad una mancata sorveglianza da parte di chi è stato preposto.

In caso di assenza del docente indicato nel piano, il supplente o il collega che lo sostituisce alla terza ora è tenuto a svolgere il servizio di sorveglianza.

1.13 USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula, li accompagna lungo il corridoio fino al punto di uscita dagli edifici.

Presso le porte di uscita degli edifici, è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nei confronti degli studenti.

1.14. SPOSTAMENTI DEGLI STUDENTI DISABILI

La vigilanza nei confronti degli studenti disabili, se non autonomi nei movimenti, viene assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore (se presente) o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Per i casi particolarmente gravi di allievi disabili, deve sempre essere assicurata anche nei cortili la presenza del docente di sostegno o dell'educatore, o di un collaboratore scolastico.

1.15. SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

L'accesso ai mezzi di trasporto nel cortile della succursale è riservato al solo personale scolastico; è consentito l'ingresso con mezzi motorizzati, per il tempo strettamente necessario, ai fornitori del bar. In tale spazio i mezzi devono muoversi a passo d'uomo.

Poiché il cortile non è delimitato integralmente da una recinzione e, soprattutto, costituisce un punto di passaggio aperto al pubblico, in particolare agli alunni che devono accedere al vicino istituto scolastico Tonolini, non è possibile garantirvi una vigilanza al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola degli studenti.

Nel cortile posto sul lato sud della sede centrale, su entrambe le entrate esistenti (quella principale e quella secondaria di accesso al bar e alla palestra), viene garantita la vigilanza da parte da parte di un collaboratore scolastico al momento dell'entrata. Nel cortile collocato sul lato nord è possibile parcheggiare automobili e motocicli da parte del personale della scuola.

Lungo la strada che costeggia il lato ovest, sempre della sede principale, è possibile parcheggiare automezzi solo nella parte più esterna, verso l'aiuola centrale; nella parte adiacente all'edificio, invece, è vietato rigorosamente il parcheggio di automezzi, in quanto questi ostruirebbero le uscite di emergenza della palestra ed inoltre poiché in questo spazio potrebbero accedere i mezzi necessari per il pronto soccorso e per l'antincendio in caso di emergenze. La parte situata oltre il cancello di ingresso principale è riservata alla buca contenente la sabbia per il salto in lungo; è vietato accedervi con automobili e motocicli.

Il parcheggio collocato al di là dell'aiuola è usufruibile, oltre che da parte del personale scolastico, anche da parte degli studenti e dei genitori. Le automobili e i motocicli vanno posizionati negli appositi spazi. È vietato parcheggiare in corrispondenza del cancello di accesso al viale che porta al magazzino dell'Istituto.

È vietato altresì superare l'aiuola centrale con i mezzi motorizzati. Nell'ambito del parcheggio ci si deve muovere con gli automezzi a passo d'uomo per evitare danni alle persone o ai mezzi.

1.16. ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO

L'entrata posticipata dello studente/studentessa può essere concessa dietro richiesta scritta sul libretto personale dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero dallo studente maggiorenne. La richiesta deve essere valutata dal DS o da un suo delegato, ovvero dal Responsabile della vigilanza nella succursale, che acconteranno l'autenticità della firma; il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di ingresso dello studente ritardatario sul registro di classe.

L'ammissione alle lezioni dello studente con un ritardo superiore ai cinque minuti potrà essere effettuata all'inizio dell'ora successiva, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, ovvero del Responsabile della vigilanza nella succursale, i quali valuteranno le ragioni del ritardo. Per tutti i ritardi dovrà essere presentata giustificazione entro il giorno successivo.

L'uscita anticipata può essere concessa dietro richiesta scritta sul libretto personale dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero dallo studente maggiorenne. La richiesta, deve essere valutata dal DS o da un suo delegato, ovvero dal Responsabile della vigilanza nella succursale, che acconteranno l'autenticità della firma; il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di uscita dello studente nel registro di classe.

Non è consentito in alcun caso allo/a studente/ssa minorenne uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni se non accompagnato dal genitore, o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne. Nel caso di malessere che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, verrà avvisata la

famiglia dello studente, il quale, anche se maggiorenne, potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.

Gli studenti che abbiano necessità di un permesso permanente di entrata posticipata o di uscita anticipata devono, previa presentazione della documentazione necessaria, farne richiesta all'Ufficio di Presidenza.

Tale autorizzazione permanente deve essere annotata sul libretto dello studente e sul registro di classe.

1.17. ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE

Non è possibile predisporre alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per l'uscita da scuola.

Invece agli studenti che abbiano optato per lo svolgimento di attività alternative alla religione o dello studio assistito viene garantita la disponibilità di uno spazio adeguato con la presenza (qualora vengano assegnate in organico ore specifiche o vi sia personale con ore a disposizione) di un insegnante; diversamente e anche nel caso di studenti che optano per lo studio individuale, viene garantita la sorveglianza su di loro da parte di collaboratori scolastici.

1.18 ATTIVITÀ POMERIDIANE

È consentito agli studenti permanere nei locali dell'Istituto nell'arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, corsi di lingua, attività teatrali o musicali ecc...).

Nella fascia oraria compresa tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane, è consentita agli studenti la permanenza nel locale del bar o nella saletta adiacente, dove viene garantita la sorveglianza da parte di un collaboratore scolastico.

1.19. SCIOPERO E ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE

In caso di sciopero/assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, e annotazione sul libretto degli studenti, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni comunque presenti a scuola.

1.20. ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Gli studenti possono svolgere assemblee di classe o di Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Durante il tempo delle assemblee l'attività didattica è sospesa. La classe rimane sotto la vigilanza del/dei docente/i delle corrispondenti ore di lezione nel locale ove si svolge l'assemblea.

1.21. MALORI E INFORTUNI

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra chiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente, provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza, ovvero il Responsabile della succursale, che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118).

L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio (educazione fisica, gare sportive...), il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

1.22. EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è disciplinata dal relativo Piano di evacuazione.

Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che, in ciascuna aula dell'Istituto, sono affisse le “Norme di comportamento in caso di evacuazione” alle quali docenti e studenti devono attenersi.

II PARTE: NORME PER LA VIGILANZA IN PALESTRA

2.1. ACCESSO ALLE PALESTRE

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate, in via normale, per le attività di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti alle attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti all'educazione motoria che rientrano nel POF. In casi particolari, possono essere svolte attività che coinvolgono la totalità o quasi totalità degli studenti dell'Istituto e che non possono essere svolte altrove. Il Comune, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con l'Amministrazione Provinciale può concedere l'utilizzazione della palestra ad associazioni sportive o ad enti per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico, dando informazione all'Istituto.

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa.

L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di educazione fisica.

L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ausiliario all'Ufficio di Presidenza.

2.2. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione o ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle attività nella palestra, deve assicurare un'idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione. I danni alle attrezzature, che si dovessero verificare anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio alla DSGA, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Presidenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dallo studente all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

È compito del collaboratore scolastico di turno chiudere a chiave, durante le ore di lezione, il locale spogliatoio, ove sono depositati gli indumenti e gli oggetti personali.

2.3. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina.

È fatto altresì obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente attrezzature e sussidi sportivi.

È vietato agli/alle studenti/studentesse, durante la lezione, indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi o qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche. Si suggerisce agli studenti che avessero un indispensabile bisogno di utilizzare gli occhiali, per cui non li possono togliere, di dotarsene di appositi previsti per le attività sportive. Per la stessa ragione è fatto divieto di partecipare alle attività in palestra agli studenti portatori di piercing su parti del viso o del corpo esposte al rischio di subire danni all'integrità fisica.

Nelle palestre è assolutamente vietato fumare, introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere.

Gli alunni, durante le lezioni di educazione fisica, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Gli alunni che abbiano necessità motivata di recarsi negli spogliatoi, previa autorizzazione del docente, sono affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio.

Gli studenti sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. A tal proposito si fa presente che gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammarchi.

Nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi, lo studente responsabile è tenuto al risarcimento del danno.

2.4. ESONERO DALLE ATTIVITÀ

In caso di necessità diesonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica per patologie in atto, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata da relativa documentazione medica. In caso di esonero parziale, gli studenti sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni di salute.

Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.

In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di educazione fisica.

III PARTE: REGOLE PER LA VIGILANZA NEI LABORATORI

3.1. ACCESSO ED UTILIZZO DEI LABORATORI

I laboratori sono strutture attraverso cui è possibile integrare, utilizzando le macchine e gli strumenti ivi esistenti, le attività didattiche.

Non è consentito l'ingresso e l'utilizzo del laboratorio a studenti e/o ad altre persone non specificamente autorizzate.

Eventuali corsi e/o attività tenuti da docenti o esperti esterni e rivolti a studenti e/o personale interno e/o esterno dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.

L'utilizzo dei laboratori avviene tramite prenotazione, da segnalare agli assistenti tecnici con un congruo anticipo, i quali provvederanno ad annotarla sull'apposito registro (CL028).

Nel laboratorio di scienze, dove il rischio è più elevato per la presenza di vetreria e di fornelli (Bunsen), è collocata una cassetta di pronto soccorso per eventuali infortuni di lieve entità. Per quanto riguarda gli altri laboratori, dove il rischio è minore, in caso di necessità, si ricorre alla cassetta depositata nell'ambulatorio. In tutti i laboratori sono presenti uno o due estintori a seconda della tipologia di rischio.

3.2. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori è affidata ai tecnici dell'Istituto. Essi provvedono al regolare funzionamento delle apparecchiature e, nel caso del laboratorio informatico, alla configurazione del sistema operativo e all'aggiornamento dei programmi.

Le sostanze chimiche utilizzate per le esercitazioni nel laboratorio di scienze vengono conservate in appositi armadi chiusi ed utilizzate esclusivamente alla presenza del docente o dell'assistente tecnico.

Non è possibile introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere all'interno dei laboratori.

Data la presenza di macchine, di strumenti e, nel laboratorio di scienze, di sostanze potenzialmente pericolose, gli insegnanti - fin dalle prime lezioni di ogni anno e, in caso di necessità, anche durante l'anno - devono illustrare agli studenti le regole fissate, oltre che in questo documento, anche nei regolamenti specifici di ogni laboratorio affissi all'interno in un punto visibile; comunicano loro altresì le procedure di comportamento e di utilizzo di tutte le attrezzature e i materiali in dotazione, fornendo precise indicazioni operative, in modo da prevenire possibili danni alle persone e alle apparecchiature esistenti. Inoltre fanno presente i possibili rischi connessi all'uso degli strumenti e dei materiali e indicano contestualmente le necessarie misure di comportamento in caso di infortuni e di incendi.

Nel laboratorio di informatica il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da parte degli studenti. Pertanto egli ha l'obbligo di ammonire gli studenti che effettuino accessi a siti privi di valenza didattica o di contenuto diseducativo, e, laddove gli studenti persistano nel navigare sui predetti siti, ha l'obbligo di interrompere l'attività che prevede il collegamento a Internet.

Ai sensi della vigente normativa è vietata l'installazione di programmi privi di licenza acquistata dall'Istituto. In caso di necessità di utilizzo di programmi freeware, i docenti interessati devono richiedere all'assistente tecnico incaricato l'autorizzazione all'installazione. Questi, valutate le caratteristiche del programma ed i requisiti del sistema richiesti, dà l'assenso o procede personalmente all'installazione.

In caso di utilizzo di dispositivi esterni (hard disk, CD, DVD, chiavette), prima dell'impiego vanno sottoposti ad un controllo tramite il programma antivirus caricato sui computer, al fine di evitare la diffusione di virus che potrebbero compromettere il loro buon funzionamento. In caso di difficoltà, gli interessati possono richiedere l'aiuto dell'assistente tecnico.

Gli utenti dei laboratori informatici devono conoscere la legislazione vigente civile e penale in tema informatico e telematico; pertanto essi si assumono la piena responsabilità delle proprie azioni nel caso di utilizzo di programmi software non autorizzati.

Non è consentito modificare la configurazione dei computer, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software installati, cancellare file, se non di proprietà esclusiva dell'utente, spostare apparecchiature e/o connessioni con le periferiche, con la rete...

Il docente in orario segnalera tempestivamente alla Presidenza, mediante apposita relazione sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, evidenziandone tempi, ora e modalità.

Il docente è tenuto a segnalare all'assistente tecnico incaricato eventuali malfunzionamenti o guasti relativi alle apparecchiature dei laboratori. Gli assistenti tecnici di laboratorio provvederanno alla riparazione interna (se possibile) e inoltreranno alla Segreteria la richiesta di intervento da parte della ditta convenzionata per la riparazione, compilando l'apposito modulo "Segnalazione guasti".

Gli assistenti tecnici, al termine delle attività, provvedono alla sistemazione e al riordino del materiale utilizzato.

3.3. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Tutti gli studenti devono assumere un comportamento responsabile, autocontrollato, rispettando le regole contenute nel presente Regolamento e le indicazioni operative fornite dall'insegnante.

I prodotti, i macchinari, gli strumenti, le attrezzature di laboratorio devono essere utilizzati secondo le norme di istruzione. Tutti coloro che li utilizzano sono responsabili del corretto uso degli stessi. Qualora uno studente rilevasse l'esistenza di guasti, anche parziali, è tenuto a segnalarlo all'insegnante, il quale verificherà l'opportunità di interrompere l'uso della macchina/strumento o, se possibile, a ripararli.

Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul registro di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di disciplina vigente.

Qualora si verificassero danni alle attrezzature o agli arredi, per evidente comportamento scorretto da parte dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto dell'attrezzatura sostitutiva verrà addebitato allo stesso.

Nel laboratorio di informatica, è vietato agli utenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati; le installazioni vengono eseguite dal personale tecnico.

Gli studenti sono tenuti a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non si assumono responsabilità per eventuali ammarchi.

Nel caso in cui uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro di Classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

IV PARTE: REGOLE DI VIGILANZA PER ATTIVITÀ FUORI SEDE

4.1. ATTIVITÀ FUORI SEDE E PARTECIPANTI

Tutte le attività che si svolgono fuori sede (uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, gare sportive...) devono essere deliberate dagli organi collegiali, in base alle rispettive competenze.

Nella scelta delle sedi, delle strutture da visitare/utilizzare vanno tenuti presenti i possibili rischi e, qualora, si abbiano elementi certi a tale proposito, va effettuata una scelta di tipo diverso.

Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti, dagli assistenti degli studenti disabili designati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Presidenza.

4.2. OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dal docente designato responsabile del gruppo e dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente designato responsabile del gruppo di studenti per l'attività fuori sede verifica che ciascun docente accompagnatore abbia fatto l'appello degli studenti a lui affidati e comunica tempestivamente il nominativo degli eventuali studenti assenti all'Ufficio di Presidenza per quelli della sede, ovvero al docente responsabile della vigilanza per quelli della succursale, i quali provvedono a contattare gli studenti stessi e/o le rispettive famiglie.

Durante tutta l'attività fuori sede il docente designato responsabile coordina ed organizza le attività da effettuare in loco.

Verifica, inoltre, con la collaborazione dei docenti e degli eventuali assistenti accompagnatori, la condizione delle strutture (alberghi, musei...) da un punto di vista della sicurezza e dell'incolumità degli studenti.

4.3. OBBLIGHI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni impartite dal docente responsabile ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni disabili loro affidati.

4.4. OBBLIGHI ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI

Gli assistenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni disabili loro affidati per l'intero svolgimento dell'uscita didattica o del viaggio d'istruzione. Qualora l'allievo sia affidato all'assistente accompagnatore anche nelle ore notturne, l'assistente è responsabile della vigilanza per l'intera durata del tempo dedicato al riposo notturno.

4.5. INFORTUNIO O MALATTIA

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente responsabile del gruppo, ovvero il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dello studente.

4.6. NORME SPECIFICHE PER STAGES LINGUISTICI ALL'ESTERO

Durante il periodo di soggiorno-studio all'estero (stages linguistici di una settimana) gli studenti sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, alla Scuola estera di riferimento, ed in orario extrascolastico alle famiglie ospitanti, la scelta delle quali è effettuata dalla stessa Scuola ospitante ovvero dall'Agenzia organizzatrice dello stage.

Spetta comunque al docente accompagnatore il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive famiglie e le famiglie ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l'Ufficio di Presidenza. Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti a lui affidati durante i viaggi di andata e ritorno, durante tutte le attività ricreative organizzate in loco o comunque nei momenti in cui gli studenti non risultano affidati alla scuola o alle famiglie ospitanti.

4.7. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E POSSIBILI SANZIONI

Nel caso in cui vi siano studenti che, in precedenti attività realizzate fuori sede, abbiano assunto comportamenti gravemente scorretti e che possano lasciare ipotizzare la ripetizione di analoghi comportamenti, ciascun Consiglio di classe può deliberare la loro esclusione attraverso un'adeguata motivazione.

Gli studenti che hanno aderito all'attività fuori sede sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative programmate, sotto la direzione e la vigilanza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome non autorizzate.

Gli alunni devono osservare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti accompagnatori e dal personale addetto ai servizi turistici, e mantenere un comportamento corretto nei confronti di questi e dei loro compagni.

Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture alberghiere o familiari ospitanti, ovvero le attrezzature relative, i mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e, più in generale, il patrimonio storico-artistico e l'ambiente.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l'attività fuori sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previa comunicazione alla famiglia.

Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Secondo quanto stabilito nel Patto educativo e nel Regolamento di disciplina, sarà posto a carico degli studenti il risarcimento di eventuali danni dagli stessi provocati.

4.8. CONDIZIONI DI SALUTE PARTICOLARI E ASSUNZIONE DI FARMACI

Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è richiesto a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell'adesione all'attività fuori sede, eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l'eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa ASL-USP di Brescia.

In ogni caso, è richiesta a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da auto-somministrazione di farmaci.

Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità relativamente all'assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo esplicito accordo tra l'Istituto e i genitori di studenti minori per la somministrazione di farmaci sulla base del Protocollo sopra citato.